



# Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

---

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL  
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

3/2022

## EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

## EDITORIAL BOARD

*Italy:* Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

*Spain:* Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz,

Joan Queralt Jiménez

*Chile:* Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto,

Fernando Londoño Martínez

## MANAGING EDITORS

Carlo Bray, Silvia Bernardi

## EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Javier Escobar Veas,

Stefano Finocchiaro, Alessandra Galluccio, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia,

Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali

## EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, Manfredi Bontempelli, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caverro, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kistoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuráin Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrococo, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Lucia Riscato, Mario Romano, Maria Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Dulce Maria Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús Maria Silva Sánchez, Carlo Sotis, Giulio Ubertis, Inma Valejje Álvarez, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,  
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157  
ANNO 2022 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.  
Impaginazione a cura di Chiara Pavese

**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

<p>DIRITTO PENALE E VIOLENZA DI GENERE</p> <p><i>DERECHO PENAL Y VIOLENCIA DE GÉNERO</i></p> <p><i>GENDER VIOLENCE AND CRIMINAL LAW</i></p>	<p><b>Violenza domestica e legittima difesa</b> 1</p> <p><i>Violencia doméstica y legítima defensa</i></p> <p><i>Domestic Violence and Self-Defence</i></p> <p>Claudia Pecorella</p>
<p><i>GENDER VIOLENCE AND CRIMINAL LAW</i></p>	<p><b>Giustizia egualitaria e cultura della colpevolezza: la sanzione del «motivo di genere» nel diritto penale cileno</b> 17</p> <p><i>Justicia igualitaria y cultura de la culpabilidad: la sanción de la «razón de género» en el Derecho penal chileno</i></p> <p><i>Egalitarian Justice and the Culture of Culpability: Punishing «Gender-Bias» in the Chilean Criminal Law</i></p> <p>Andrea Perin</p>
<p><i>GENDER VIOLENCE AND CRIMINAL LAW</i></p>	<p><b>The Impact of International Human Rights Law on National Policies to Combat Domestic and Sexual Violence Against Women</b> 46</p> <p><i>L'impatto del diritto internazionale dei diritti umani sulle politiche di contrasto alla violenza contro le donne</i></p> <p><i>El impacto del derecho internacional de los derechos humanos en las políticas para combatir la violencia contra las mujeres</i></p> <p>Sofia Braschi</p>
<p><i>GENDER VIOLENCE AND CRIMINAL LAW</i></p>	<p><b>Profili penali della c.d. violenza ostetrica</b> 64</p> <p><i>Aspectos penales de la denominada “violencia obstétrica”</i></p> <p><i>Criminal Profiles of the So-Called Obstetric Violence</i></p> <p>Marina Di Lello Finuoli</p>
<p>QUESTIONI DI PARTE SPECIALE</p> <p><i>TEMAS DE PARTE ESPECIAL</i></p> <p><i>SPECIAL PART TOPICS</i></p>	<p><b>Corruzione in atti giudiziari e testimoni. Una revisione critica</b> 88</p> <p><i>Cobeco en causas judiciales y testigos. Una revisión crítica</i></p> <p><i>Bribery in Judicial Proceedings and Witnesses. A Critical Review</i></p> <p>Francesco Centonze, Pierpaolo Astorina Marino</p>
<p><i>SPECIAL PART TOPICS</i></p>	<p><b>Il fatto di lieve entità ex art. 73, quinto comma, D.P.R. 309/1990: alla ricerca di un'interpretazione tassativizzante</b> 108</p> <p><i>Tráfico de drogas de menor gravedad conforme con arreglo al apartado 5 del artículo 73 del D.P.R. 309/1990: en busca de certeza jurídica</i></p> <p><i>Minor Drug Trafficking Pursuant to Art. 73, Para. 5, D.P.R. 309/1990: Looking for Legal Certainty</i></p> <p>Arianna Lancia, Flavia Pacella</p>

<i>NOTE A SENTENZA</i>	<b>La Sentenza d'appello sulla trattativa Stato-Mafia</b>	133
<i>COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA</i>	<i>La sentencia de apelación sobre la negociación entre el Estado y la mafia</i> <i>The Appeal Judgment on the Mafia-State Negotiations</i> Giuseppe Amarelli	
<i>NOTES ON JUDGEMENTS</i>	<b>La causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto è compatibile con il reato continuato</b>	154
	<i>La causa de exclusión de la punibilidad por especial tenuidad del hecho es compatible con el delito continuado</i> <i>De Minimis Defence Applies Also in Case of Plurality of Interrelated Offences</i> Alberto Aimi	
	<b>Le Sezioni unite sui mezzi d'impugnazione delle misure di sicurezza in caso di condanna nel giudizio abbreviato</b>	161
	<i>Las Secciones Unidas sobre los recursos procesales en contra de las medidas de seguridad en el caso de una condena en un juicio abreviado</i> <i>The Joint Chambers of the Supreme Court on the Appellate Remedies Against the Security Measures in Case of Conviction Issued in the "Giudizio Abbreviato"</i> Valentina Vasta	
<i>IL FOCUS SU...</i>	<b>Cooperative Compliance Measures to Prevent Organised Crime Infiltrations and the Protection of the EU's Financial Interests</b>	174
<i>EL ENFOQUE EN...</i>	<i>La protezione degli interessi finanziari dell'Unione Europea e gli strumenti di cooperative compliance per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata</i>	
<i>THE FOCUS ON...</i>	<i>La protección de los intereses financieros de la Unión Europea y los instrumentos de cooperative compliance para prevenir la infiltración del crimen organizado</i> Emanuele Birritteri, Elisabetta Tati	
	<b>L'arte del terrore: degradare la cultura per finanziare la guerra</b>	195
	<i>El arte del terror: degradar la cultura para financiar la guerra</i> <i>The Art of Terror: Degrading Culture for Financing War</i> Angelo Giraldi, Pietro Sorbello	

---

<b>Il paradigma del <i>ne bis in idem</i> tra proporzionalità assorbente, rinnovata concezione processuale e <i>overlapping protection</i></b>	219
<i>El paradigma del ne bis in idem entre proporcionalidad absorbente, concepción procesal renovada y protección solapada</i>	
<i>The Ne Bis in Idem Paradigm in the Context of Absorbing Proportionality, Renewed Procedural Conception and Overlapping Protection</i>	
Jacopo Della Valentina	

---

<b>Il divieto di <i>reformatio in peius</i> tra incertezze dogmatiche e letture restrittive</b>	240
<i>La prohibición de reformatio in peius entre incertidumbre dogmática y aproximaciones restrictivas</i>	
<i>The Prohibition of Reformatio in Peius Between Dogmatic Uncertainties and Restrictive Case Law</i>	
Francesco Lazzarini	

DIRITTO PENALE E VIOLENZA DI GENERE  
*DERECHO PENAL Y VIOLENCIA DE GÉNERO*  
*GENDER VIOLENCE AND CRIMINAL LAW*

- 1 **Violenza domestica e legittima difesa**  
*Violencia doméstica y legítima defensa*  
*Domestic Violence and Self-Defence*  
Claudia Pecorella
- 17 **Giustizia egualitaria e cultura della colpevolezza: la sanzione del «motivo di genere» nel diritto penale cileno**  
*Justicia igualitaria y cultura de la culpabilidad: la sanción de la «razón de género» en el Derecho penal chileno*  
*Egalitarian Justice and the Culture of Culpability: Punishing «Gender-Bias» in the Chilean Criminal Law*  
Andrea Perin
- 46 **The Impact of International Human Rights Law on National Policies to Combat Domestic and Sexual Violence Against Women**  
*L'impatto del diritto internazionale dei diritti umani sulle politiche di contrasto alla violenza contro le donne*  
*El impacto del derecho internacional de los derechos humanos en las políticas para combatir la violencia contra las mujeres*  
Sofia Braschi
- 64 **Profili penali della c.d. violenza ostetrica**  
*Aspectos penales de la denominada «violencia obstétrica»*  
*Criminal Profiles of the So-Called Obstetric Violence*  
Marina Di Lello Finuoli

# Violenza domestica e legittima difesa

## *Violencia doméstica y legítima defensa*

## *Domestic Violence and Self-Defence*

CLAUDIA PECORELLA

Ordinario di diritto penale presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca  
claudia.pecorella@unimib.it

VIOLENZA DI GENERE E DOMESTICA,  
LEGITTIMA DIFESA

VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA,  
LEGÍTIMA DEFENSA

GENDER AND DOMESTIC VIOLENCE,  
SELF-DEFENCE

### ABSTRACTS

Perché una situazione di legittima difesa non viene quasi mai ritenuta sussistente quando si giudicano casi di uccisione del tiranno domestico da parte delle sue vittime e, *in primis*, della moglie o compagna? Il lavoro muove dalla premessa che ciò dipenda dalla scarsa conoscenza della violenza domestica e delle sue dinamiche da parte dei giudici, che faticano quindi a collocare il gesto omicida nel suo effettivo contesto e a comprenderne le ragioni, così come a dare una lettura della situazione in cui si è verificato il fatto adeguata e coerente con la realtà. Alcune pronunce giurisprudenziali, anche risalenti, confermano d'altra parte la tesi che dal punto di vista normativo non vi sono ostacoli ad applicare in queste situazioni la scriminante della legittima difesa.

¿Por qué casi nunca se considera que existe una situación de legítima defensa cuando se juzgan casos de asesinato del tirano doméstico por sus víctimas y, *sobre todo*, por su esposa o pareja? El trabajo parte de la premisa de que esto depende del desconocimiento de la violencia doméstica y su dinámica por parte de los jueces, quienes fallan al momento de considerar el gesto homicida en su contexto real y comprender sus razones, así como en dar una lectura adecuada y consistente de la situación en la que ocurrió el hecho. Por otro lado, algunas sentencias, incluso de la mitad de los años setenta del siglo pasado, confirman la tesis de que, desde el punto de vista normativo, no existen obstáculos para aplicar la causal de exclusión de responsabilidad de la legítima defensa en estas situaciones.

Why is a situation of self-defense almost never considered to exist when assessing cases of killing of the domestic tyrant by his victim(s) and, *above all*, by his wife or partner? The paper starts from the premise that this depends on lack of knowledge of domestic violence and its dynamics by judges, who therefore fail to place the murderous act in its full context and to understand its reasons, as well as to give an adequate and consistent interpretation of the situation in which the fact occurred. On the other hand, some judgements, even dating back to the 1970s, confirm the thesis that from the normative point of view there are no obstacles to apply self-defense law in these situations.e.

## SOMMARIO

1. Premessa. – 2. La solitudine delle donne vittime di violenza domestica. – 3. L'uccisione del "tiranno domestico" per legittima difesa: una conclusione plausibile. – 4. Segue: la conferma nella giurisprudenza.

## 1.

**Premessa.**

Le donne, come è risaputo, commettono meno reati degli uomini. Se di tutte le persone arrestate e denunciate il numero delle donne è inferiore al 20%, quello delle condannate è ancora più basso, attestandosi intorno al 16%: un dato costante nel tempo, come mostra il seguente grafico, che offre una rappresentazione molto chiara della netta differenza che intercorre tra la criminalità femminile e quella maschile e del suo andamento pressoché invariato nel corso del tempo<sup>1</sup>.

Una recente indagine sulla criminalità maschile e femminile, svolta presso il Tribunale di Milano, oltre a confermare il rilievo marginale che hanno i reati contestati alle donne<sup>2</sup>, consente di smentire l'idea (del resto priva di una base scientifica) che quel numero esiguo dipenda da una tendenziale benevolenza nei confronti delle donne da parte delle autorità inquirenti e giudicanti di sesso maschile. L'indagine ha dimostrato che nelle aule di giustizia le donne non godono di alcun trattamento privilegiato da parte degli uomini, quando si tratta di affermare la loro responsabilità penale e di commisurare la pena; quella lievissima differenza che emerge, nelle percentuali di condanna, a seconda che il giudice fosse un uomo o una donna, indurrebbero semmai a una conclusione opposta, se non fosse davvero irrisoria.

Con riguardo alla tipologia dei reati commessi dalle donne, l'indagine ha altresì confermato la scarsa incidenza di reati violenti tra quelli commessi dalle donne e messo in luce la rilevanza che assume il contributo di un uomo in quei (pochi) casi in cui la violenza è stata impiegata nella realizzazione del reato. C'è però un'eccezione che non può passare inosservata e che riguarda il reato di omicidio: in questo caso siamo di fronte a un (inusuale) comportamento violento, talvolta efferato, da parte delle donne, con caratteristiche diverse e in parte antitetico a quelle degli omicidi realizzati dagli uomini.

Le donne, per lo più, uccidono da sole, dirigono la loro violenza soprattutto nei confronti del partner o ex-partner e commettono questo reato ad un'età relativamente avanzata (dopo i 50 anni), raggiunta senza aver avuto mai problemi con la giustizia penale. All'origine del loro comportamento c'è infatti qualcosa che le accomuna: la volontà di reagire a una situazione di violenza continua, sopportata per un periodo di tempo molto (troppo) lungo. È questa, del resto, l'unica spiegazione plausibile che si può dare ad un gesto che, oltre ad essere eccentrico nell'ambito della generale scarsa propensione delle donne a realizzare comportamenti violenti, le espone al concreto rischio di passare il resto della loro vita in carcere. Quel gesto ci dice che la donna si trovava da tempo in una situazione disperata, di cui era prigioniera: sottrarsi al proprio aguzzino è infatti non solo difficile ma anche estremamente pericoloso.

Di tutto questo occorre tener conto quando si giudicano quelle donne e si riflette su quale sia la risposta più adeguata da dare all'uccisione avvenuta all'interno di quel contesto. Ma occorre tenerne conto anche in una prospettiva più a lungo termine, perché si deve trovare il modo di offrire aiuto alle vittime di quella violenza che imprigiona e spegne la vita, per prevenire il ripetersi continuo di epiloghi così drammatici, per tutti quelli che ne sono coinvolti:

*«La sera in cui l'ho colpito a morte, mio marito uscì, andò al bar, tornò, si drogò in cucina, prese un coltello in mano e voleva uccidermi. Ci fu una colluttazione, ma io riuscii a strappargli il coltello dalla mano e a difendermi. L'ho denunciato ogni volta che mi ha picchiato, ma nessuno dei servizi sociali si è mai occupato del mio caso. Forse (...) sarebbe ancora vivo se l'avessero fatto»<sup>3</sup>.*

<sup>1</sup> Cfr. ISTAT (2020), p. 137.

<sup>2</sup> Oggetto di analisi sono stati i provvedimenti adottati dal GIP in udienza preliminare negli anni 2015-2017. Per i risultati dell'indagine v. PECORELLA e DOVA (2022).

<sup>3</sup> La donna, condannata in primo grado a 16 anni per l'uccisione del marito, è stata assolta in appello per aver agito in una situazione di legittima difesa: v. l'articolo *«Io assolta per l'omicidio di mio marito. È stata legittima difesa»*, pubblicato in *Tiscali News*, il 3 dicembre 2018.

## 2.

**La solitudine delle donne vittime di violenza domestica.**

L'uccisione di un uomo da parte della moglie o della compagna non è più una evenienza così rara che possa essere ignorata; talvolta, poi, sono coinvolti anche i figli, intervenuti a difendere la madre o a sostituirsi a lei nel gesto omicida, in preda alla sua stessa disperazione per la violenza che hanno imparato a conoscere all'interno delle mura domestiche.

Quasi sempre l'arma utilizzata per difendersi è un'arma da taglio: un coltello da cucina afferrato all'ultimo minuto o conservato ogni notte sotto il cuscino per potersi difendere dall'ennesima, prevedibile, aggressione, oppure un banale temperino messo in tasca durante la fuga da casa, per sottrarsi a una furia ingestibile. Più raro l'uso di una pistola. Analoghe sono poi le reazioni davanti al corpo sanguinante o esanime della vittima: sono le stesse donne (o i loro figli) a chiamare piangendo i soccorsi o a costituirsi quando la situazione è oramai precipitata; ed è in questa occasione, o più tardi durante le indagini, che di regola emergono le ragioni di quell'omicidio (per lo più consumato), di fronte al quale la cerchia dei familiari e dei conoscenti si dimostra quasi sempre sorpresa – perché della violenza domestica le vittime non parlano, per paura e per vergogna – e l'autorità giudiziaria, ritenendo che l'autore/autrice del gesto sia pericoloso/a, soprattutto se i colpi inferti alla vittima sono più d'uno, dispone subito la custodia in carcere.

Agli occhi degli investigatori viene così disvelandosi una realtà cui talvolta può essere difficile credere se non si ha familiarità con le situazioni di violenza domestica e con le loro vittime. Le donne raccontano di una vita intera di botte e sopraffazione che, se aiuta a comprendere le ragioni del loro gesto, lascia sgomenti per la capacità di sopportazione che esse hanno dimostrato e per la solitudine nella quale la società ha consentito che vivessero la loro tragedia, alimentando la convinzione – da tutte condivisa – che nessuno fosse in grado di aiutarle ad uscire da quella situazione.

È bene dunque soffermarsi sulle caratteristiche di quel clima di violenza, per come emerge da alcune delle sentenze, con le quali le donne o i loro figli sono stati giudicati, così come dal resoconto delle vicende giudiziarie diffuso dai *mass media*. La differenza tra le due fonti risiede solo nella quantità di dettagli riportati per descrivere il (medesimo) contesto di violenza all'origine del gesto omicida.

Due sono gli elementi che vengono di solito evidenziati: il lungo, lunghissimo tempo trascorso tra l'inizio della violenza e l'uccisione del suo autore e il senso di impotenza delle vittime, che rinunciano a chiedere aiuto per quello che ritengono un destino ineluttabile. E, del resto, nessun seguito hanno avuto le richieste di aiuto che pure in qualche raro caso le vittime si erano azzardate ad avanzare.

Quanto alla sua durata, la violenza viene spesso a coincidere con l'intera vita della coppia, arrivando a logorare la vittima, sul piano psichico oltre che fisico, come in questi due casi riportati dalla stampa:

«G.C. è reo confessa dell'omicidio del marito, compiuto il 28 febbraio dello scorso anno. Una confessione piena quella della 63enne di (...) che aveva raccontato come il giorno del delitto avrebbe ucciso suo marito (...) di 70 anni, usando una roncola. Un omicidio maturato dopo lunghi anni di maltrattamenti da parte dell'uomo col quale aveva trascorso 40 anni di vita e con il quale aveva avuto due figli, uno dei quali era stato ucciso nel 2008. E proprio a quel passato di violenza sarebbe da legare la presunta infermità della donna»<sup>4</sup>.

«Sei anni e mezzo. È la pena alla quale è stata condannata M.F. [76 anni], reo confessa dell'omicidio del marito [79 anni] colpito con una coltellata mortale alla giugulare. [...] Il giorno del delitto l'uomo si era coricato dopo l'ennesima lite, minacciando la donna che al suo risveglio l'avrebbe strangolata. A quel punto la moglie aveva atteso che l'uomo dormisse, era andata in cucina per prendere un coltello e poi colpito l'uomo. [...] Un calvario, durato cinquanta lunghissimi anni, taciuto per pudore e sopportato da M.F. (impiegata alle Poste, stigmata e apprezzata da tutti, anche per i suoi modi garbati) per amore della famiglia e del figlio. Oltre alla provocazione e al vizio parziale di mente, la Corte ha accolto anche le attenuanti

<sup>4</sup> Cfr. l'articolo "Uccise il marito con una roncola dopo anni di maltrattamenti, condannata a quasi 10 anni", pubblicato in *LaC News24, Cronaca*, il 9 ottobre 2019, che riferisce che la donna sarebbe stata condannata dal Tribunale di Palmi in seguito a rito abbreviato a 9 anni e 8 mesi di reclusione, con il riconoscimento di una «temporanea» incapacità di intendere e di volere.

generiche richieste dalla difesa (...) che aveva chiesto la “pena più mite” per la loro assistita. “I giudici – sottolineano i due legali – hanno tenuto conto dell’inferno che la signora (...) e suo figlio hanno vissuto per cinquanta lunghissimi anni”<sup>5</sup>.

Talvolta il tempo trascorso, prima della reazione dall’esito letale, è quello (relativamente) più breve, ricordato dal figlio o dalla figlia che hanno agito al posto della madre, per difenderla. Così descrive la violenza che ha accompagnato la sua vita un giovane uomo di 18 anni, che è arrivato suo malgrado ad uccidere il padre:

«allora io ho fatto da mediatore fin da quando ero più piccolo. Mio padre ci ha sempre picchiato, ci ha sempre usato urla, usato violenza; questo atteggiamento nella mia crescita ha lasciato dei vuoti. Possiamo dire che in generale io non ho mai avuto un rapporto padre e figlio normale. Non l’ho mai avuto, non ho mai fatto attività piacevoli con mio padre. Erano anni che subivamo gli atteggiamenti vessatori di mio padre. Senza quelle registrazioni sarebbe difficile spiegare ciò che accadeva. Ero io a mettermi sempre in mezzo per difendere mia madre. Sfido chiunque a sentirsi minacciati di morte continuamente, sentirsi dire frasi come: “Ci scappa il morto, vado in galera tanto poi esco, ti ammazzo”. Mio padre era un uomo possessivo, geloso e violento, che ci odiava».

In questo caso, tuttavia, la sera in cui capisce che la situazione sta precipitando e che quelle minacce potrebbero concretizzarsi, il ragazzo torna a invocare l’aiuto del fratello del padre perché – va notato – vede in quella richiesta l’unica soluzione possibile per arrestare la furia dell’uomo:

«lì, ho capito che la situazione era incontrollabile, faccio una cosa che non avevo mai fatto prima, perché gli avevamo chiesto aiuto, ma non così, ho scritto a mio zio, l’unica persona, l’unica lo giuro, potessi morire adesso, l’unica persona che poteva aiutarlo e salvarlo... Assolutamente! Gli ho scritto un messaggio disperato, dalla disperazione, dove gli scrivo: “Cosa stai aspettando a intervenire? Noi qui stiamo rischiando la vita, vieni! Aiutaci! Vieni! Abiti a due minuti di macchina, ti prego!”. [...] Mi sono appellato alla vita! Ci siamo aggrappati»<sup>6</sup>.

La violenza paterna ha caratterizzato la vita anche di un’altra figlia, poco meno che ventenne, che ne parla come di «una costante di tutta la mia infanzia e della mia adolescenza»:

«sentivo urla di dolore di mia madre che stava subendo l’ennesima aggressione fisica. Questo succedeva sempre, cioè un giorno sì e uno no [...] Anche io ho preso le botte, è capitato tante volte. Quando lui ti picchiava sembrava che provasse piacere a fare del male [...] era come se vivessi l’inferno, per tutta la mia vita. Ogni attimo di felicità che io ho vissuto è stato rovinato dall’idea che tornando a casa sarei tornata a vivere sempre le stesse situazioni e quelle violenze. Ho sempre desiderato andare via di casa ma ero molto preoccupata per mia madre e mia nonna».

Anche in questo caso, poiché la violenza cominciava a diventare insopportabile e ingestibile all’interno della casa, l’idea di chiedere aiuto era passata nella mente delle donne che vi erano ‘imprigionate’, ma era stata rapidamente accantonata, come racconta l’anziana madre dell’uomo ucciso:

«Quella mattina [del fatto] avevamo pensato di andare via da casa e di fare una diffida, ma eravamo convinte che non sarebbe servito a niente perché una volta terminata qualsiasi misura nei suoi confronti ci sarebbe venuto a cercare anche in capo al mondo. [...] Sono tanti anni che soffriamo, sempre in silenzio in quella casa. Sempre con la paura di poter essere uccisi da un momento all’altro. Abbiamo nascosto tutti i coltelli [...] Siamo state tutte ai suoi piedi ubbidendo sempre ai suoi ordini. [...] Non posso perdonarlo per come ci ha fatto vivere in questi

<sup>5</sup> Cfr. l’articolo “Uccide il marito, condannata a sei anni e mezzo”, pubblicato su *La Nazione*, il 23 settembre 2021, che riferisce che il Pubblico Ministero avrebbe chiesto una condanna a 9 anni e 4 mesi di reclusione, riconoscendole l’attenuante della provocazione e del vizio parziale di mente.

<sup>6</sup> Sulla vicenda all’origine di questa pronuncia della Corte d’Assise di Torino del 24 novembre 2021, sulla quale dovrà ancora pronunciarsi la Corte d’Assise d’Appello, avendo la Procura Generale impugnato l’assoluzione per legittima difesa del ragazzo, v. STRATA (2022).

anni. Ho pianto tanto e l'ho rinnegato come figlio per quanto male ci ha fatto fisicamente, ed anche moralmente»<sup>7</sup>.

Costante è del resto l'affermazione, da parte delle donne, che una denuncia non serva a niente perché, oltre a non garantire loro l'uscita dalla spirale di violenza che le sta stritolando, crea le premesse per una sua recrudescenza:

«Le motivazioni della sentenza d'appello che ha ridotto da 14 a 9 anni le condanne per S.S. che, nel 2018, con (...), ammazzò il marito, al culmine di anni di violenza e di abusi. (...) Quando la sera del 14 dicembre del 2018 accoltellò il marito, al culmine di 23 anni di umiliazioni, maltrattamenti e vessazioni, “la rabbia non ha spinto ‘solo’ l'imputata a colpirlo per fargli del male e senza l'intenzione di uccidere”, ma con “la ferma intenzione di portare l'aggressione fino alle estreme conseguenze”. Il contesto in cui maturò il delitto – l'uomo venne ucciso con ben 57 coltellate – è drammatico: P.F. avrebbe infatti sottoposto la sua famiglia ad ogni sorta di violenza per anni, costringendo la moglie persino ad avere rapporti con dei transessuali. Un testimone al processo ha detto della vittima: “Lui per 23 ore magari era buono e poi in un'ora diventa pazzo”. La donna il giorno dell'omicidio si era finalmente convinta a presentare una denuncia contro il marito, anche se – come rilevano ancora i giudici – non sarebbe stata affatto convinta che questa avrebbe potuto essere la reale soluzione al suo calvario. Quella sera, nella casa (...) in cui la famiglia viveva, l'ultimo sopruso (...): “Vieni a letto, sei una latrina” avrebbe detto infatti (...) esigendo un rapporto sessuale. Un ordine al quale la donna avrebbe deciso di non soggiacere [...] e tuttavia sapeva che un suo rifiuto avrebbe scatenato una reazione virulenta del marito. E questo senso di impotenza ha ravvivato in lei la sfiducia che un'eventuale denuncia potesse risolvere i problemi, suoi e della sua famiglia e il timore che potesse invece aggravare la situazione»<sup>8</sup>.

Anche se la denuncia viene presentata, infatti, l'epilogo non cambia:

«C'ero io di servizio in caserma sette anni fa quando M.M. venne a presentare la denuncia...». A ricordarlo è uno dei carabinieri della stazione di (...): la donna accusata dell'omicidio [del marito] bussò al cancello della stazione (...) presentò la denuncia di maltrattamenti in famiglia, accusando il marito-panettiere. «La donna era impaurita ed io, per tranquillizzarla, gli assicurai la massima collaborazione dell'Arma. Ricordo che gli consegnai pure il numero del mio cellulare. “Signora, se avete bisogno, non esitate a chiamarmi a qualsiasi ora ed in qualsiasi momento del giorno e della notte. (...) arriveremo in un attimo. State tranquilla”, le parole che le dissi». Ombre, dubbi e preoccupazioni iniziarono probabilmente dopo quella denuncia presentata ai carabinieri che, successivamente, fu revocata tanto da costare alla [donna] pure una denuncia per calunnia. «Ricordo che dopo poche settimane – continua nel suo racconto ricordo il militare dell'Arma – la signora M. mi telefonò tutta allarmata, riferendomi che il marito era fuori di testa e stava sfasciando casa a seguito delle solite discussioni. Ricordo ancora ciò che mi disse la donna al telefono: “quando arrivate qui non dite a mio marito che vi ho chiamato io, per carità”. (...) Mi dispiace tanto di come sia finita così tragicamente»<sup>9</sup>.

Le donne non vedono una *chance* di salvezza neanche nell'allontanamento dal compagno violento perché è noto che, di fronte alla decisione unilaterale di separarsi da parte della moglie, la violenza inizia una *escalation* poco controllabile:

«Dalle dichiarazioni raccolte nelle indagini emergeva che l'imputata aveva subito per lungo tempo un quadro di violenze fisiche e psicologiche, di privazioni, di sopraffazioni, di percosse, di ingiurie e di minacce di morte oltre che di punizioni corporali e di imposizione di pratiche sessuali inusuali nonché di costrizione a rapporti sessuali videoripresi con soggetti

<sup>7</sup> Il provvedimento con il quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli aveva chiesto l'archiviazione – ritenendo il fatto commesso per legittima difesa –, poi accolta dal Giudice per le indagini preliminari, è pubblicato in *Sistema penale*, 21 settembre 2020, con nota di C. PECORELLA.

<sup>8</sup> Cfr. l'articolo *Ucciso da moglie e figli con 57 coltellate, i giudici: «La donna non agì alla cieca, lo voleva morto»*, pubblicato su *Palermo Today*, il 23 settembre 2021.

<sup>9</sup> Cfr. l'articolo *Monica in caserma. E fu subito il caos*, pubblicato su *La Città. Quotidiano di Salerno e provincia*, il 22 agosto 2022: la donna è accusata di aver ucciso il marito con l'aiuto di due dei suoi figli e di averne mutilato il corpo per farlo sparire.

estranei: ella era stata sottoposta ad un controllo violento ed asfissiante da parte della vittima per ogni aspetto della vita quotidiana e persino in terapie farmacologiche, ad ogni genere di umiliazioni sia pubbliche che private sino ad essere ridotta in uno stato di tale sudditanza psicologica da non poter più pensare ad una separazione per il timore di ritorsioni contro di lei o contro sua figlia; il quadro di degrado umano e morale era emerso non soltanto dalle dichiarazioni dell'imputata, ma anche da quelle della figlia e del fidanzato di costei oltre che di vari conoscenti che ricordavano l'imputata come sovente segnata da segni evidenti di percosse; inoltre, la trascrizione di varia messaggistica telefonica registrata, al pari di videoriprese, confermava il racconto delle punizioni corporali a carattere sessuale subite e degli incontri di natura sessuale con soggetti estranei, ai quali era stata costretta; la vittima emergeva come uomo violento ed irascibile che aveva posto in essere instancabilmente negli anni comportamenti intollerabili e ossessive richieste di natura sessuale verso la compagna, la quale ormai era in stato depressivo<sup>10</sup>.

### 3. L'uccisione del “tiranno domestico” per legittima difesa: una conclusione plausibile.

È questo, dunque, il contesto nel quale si colloca di regola l'uccisione del partner da parte di donne che per lungo tempo sono state vittime della sua violenza. Uno scenario per lo più comune a tutte, come si è detto, anche se la dinamica dei fatti, da cui è derivata la morte dell'uomo, non è sempre la stessa: talvolta le donne feriscono mortalmente l'uomo per difendersi dall'ennesima aggressione; altre volte agiscono, con programmazione o d'istinto, quando l'uomo non può fare loro del male perché è addormentato o voltato di spalle e quindi colto di sorpresa. Eppure, le vicende sulle quali abbiamo gettato un rapido sguardo non sembrano diverse tra loro e portano tutte a domandarsi quale rimprovero possa essere mosso a quelle donne per avere, infine, reagito alle aggressioni e alle angherie sopportate per tanti anni in silenzio. Quelle donne vanno comprese più che punite e aiutate a riprendere in mano la loro vita e ad avere fiducia in un futuro meno cupo, possibilmente restando vicine ai loro figli, il cui benessere è di solito la ragione stessa dei loro sacrifici.

Non si tratta quindi di interrogarsi su come possa essere diminuita la pena da infliggere per l'omicidio che avrebbero realizzato, bensì di riflettere sul perché la giurisprudenza sia così restia a riconoscere in quella loro reazione la scriminante della legittima difesa, stante la violenza cui erano *quotidianamente* esposte<sup>11</sup>. Perché è di violenza quotidiana che stiamo parlando, come del resto riconosce la stessa giurisprudenza quando riconduce la violenza domestica al delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.): deve trattarsi di una violenza che determina nelle vittime *condizioni di vita penose e intollerabili*, che non vengono meno per il solo fatto che ci siano dei momenti di pace e di (solo apparente) serenità nel rapporto tra le persone<sup>12</sup>. Se anche gli accessi d'ira, gli insulti, le violenze di ogni tipo, fisiche, psicologiche, economiche, vanno e vengono, continuo è per la vittima lo stato di tensione nel quale si trova a vivere, sempre presenti la paura, che impedisce di agire e di esprimersi liberamente, dentro e fuori casa, e la preoccupazione di evitare ogni possibile malinteso, di prevenire in ogni modo che esploda la rabbia dell'uomo e con essa la violenza, fino alle minacce di morte, per sé e per i propri figli. Nonostante ci possano essere momenti e forse giorni nei quali come d'incanto si allenta la tensione – secondo il ben noto ciclo della violenza<sup>13</sup> –, la donna ha ragione di credere che se appena si presenti l'occasione – per un suo comportamento non gradito, un imprevisto, oppure per l'abuso di alcol o di sostanza stupefacente da parte dell'uomo – la violenza dei gesti e delle parole si ripresenterà, con un grado di intensità che non è possibile prevedere, ma del quale si conosce l'andamento crescente.

<sup>10</sup> Con questa sentenza del 21 giugno 2018 la Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Cagliari-Sez. distaccata di Sassari, che aveva condannato la donna, per aver ucciso il marito con otto coltellate mentre riposava a letto, alla pena di 6 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione, in riforma della sentenza di primo grado che, all'esito del rito abbreviato, l'aveva condannata a 7 anni di reclusione. Cfr. in proposito, CARDINALE (2022).

<sup>11</sup> Sul tema, da ultimo, DI NICOLA TRAVAGLINI (2023).

<sup>12</sup> Cfr. in proposito, PECORELLA e FARINA (2018).

<sup>13</sup> Con l'espressione “ciclo della violenza”, elaborata dalla psicologa americana Leonor Walker, si intendono le diverse fasi in cui si manifesta il comportamento violento, che dopo una crescente tensione e la sua successiva deflagrazione passa per un momento di riconciliazione con la vittima, cd. di “luna di miele”. Cfr. WALKER (1979).

Se la reazione a una situazione di questo tipo, a prescindere dall'esito più o meno letale che ne è derivato, non fosse riconducibile alla scriminante della legittima difesa e quindi la vittima di quelle violenze dovesse necessariamente andare incontro a una condanna, allora dovremmo seriamente ripensare alla disciplina di questo istituto, nel cui ambito non possono non essere ricompresi anche questi casi, che proprio da un'esigenza di autodifesa in condizioni di necessità traggono origine.

Tuttavia, come vedremo, non sembra che le cose stiano in questi termini: la legittima difesa può, di regola, trovare applicazione nei casi che stiamo esaminando, anche se il suo riconoscimento solleva delle difficoltà quando non si conosce (e non si indaga) il contesto nel quale il fatto da giudicare è stato realizzato e si focalizza l'attenzione esclusivamente sul fotogramma finale: quello della reazione difensiva. Prima di richiamare le (poche) sentenze nelle quali quelle difficoltà non si sono poste o sono state sapientemente superate, vorrei soffermarmi brevemente sugli elementi costitutivi della legittima difesa, proponendone una lettura che li rende compatibili con la realtà dei casi che qui interessano.

a) Il *pericolo attuale* dell'offesa ingiusta. I diversi casi di uccisione del tiranno domestico che abbiamo esemplificato e che si ritrovano nella casistica giurisprudenziale, essendo intervenuti nel contesto di una violenza ripetuta nel tempo, dovrebbero essere inquadrati in quelle ipotesi in cui «*l'offesa è abituale*». Ricorrerebbe questa ipotesi, secondo la dottrina, nel caso dell'«*energumeno che rientrando la sera ubriaco maltratta i familiari [...] e per il solo fatto di varcare l'uscio di casa in pieno stato di ebbrezza*» crea il pericolo attuale di una offesa ingiusta<sup>14</sup>.

Più in generale, si dice che in queste ipotesi «*il pericolo è attuale ogni qual volta si presentino le condizioni che solitamente determinano la condotta di reiterazione*», e si sottolinea che, diversamente da quanto richiesto dal codice Zanardelli, oggi non occorre che ci sia «*una condotta intrinsecamente pregiudizievole già in atto [perché] l'art. 52 c.p. concepisce l'offesa come oggetto del pericolo, e non come danno in via di realizzazione*»<sup>15</sup>.

Secondo questa lettura, dunque, si può ravvisare il presupposto della legittima difesa (l'attualità del pericolo) non solo nei casi – più facili – nei quali la vittima reagisce nel bel mezzo di uno scontro fisico con il partner/padre violento, ma anche in quelli in cui l'azione difensiva si svolge quando l'uomo è momentaneamente inoffensivo, perché di spalle o addormentato: anche solo la sua presenza, nello stesso luogo in cui si trovano i destinatari abituali della sua violenza quotidiana, espone questi ultimi al pericolo di subire quei comportamenti violenti, sino a quel momento da lui ripetutamente realizzati. Una conclusione cui può pervenirsi solo dopo aver ricostruito e considerato il *contesto* nel quale si colloca l'azione difensiva, perché è quello che mette in luce l'*imminenza* del pericolo al quale la donna o i suoi figli erano continuamente esposti, oltretutto, come vedremo, la *necessità* di quel gesto disperato per interrompere una spirale di violenza che poteva portare alla loro morte.

Può sembrare che la reazione delle vittime costituisca in questi casi una (inammissibile) difesa anticipata di fronte a un pericolo futuro e non già imminente: tuttavia questa astratta interpretazione degli accadimenti non prende in considerazione, ancora una volta, il contesto al quale si è reagito. Come ben sanno le donne e i loro figli che la violenza l'hanno sperimentata sulla loro pelle e nella loro devastante quotidianità, quella reazione interviene in un frangente temporale che può essere anche di pochi minuti, trascorsi i quali reagire – alla violenza nuovamente in agguato – tornerà ad essere impossibile o troppo pericoloso<sup>16</sup>. E proprio perché si coglie l'attimo fuggente si ravvisa in questi casi nel comportamento delle vittime un agire secondo la logica dell'«*ora o mai più*», che tuttavia rischia di trasmettere l'idea di un'anticipazione (eccessiva) della loro difesa, se riferito al prodursi «*in un futuro più meno prossimo, di un danno altrimenti certo*»<sup>17</sup>.

Se da un lato la casistica mostra assenza di ponderazione nelle menti di quelle donne, bensì sani istinti di sopravvivenza nel difendere – se stesse e i loro figli – dalla violenza quotidiana diventata (evidentemente) non più tollerabile, dall'altro lato non va dimenticato che in un

<sup>14</sup> PADOVANI (1989), p. 502.

<sup>15</sup> PADOVANI (1989), p. 502 s.

<sup>16</sup> Per un paragone della situazione in cui si trovano le vittime di violenza con quella propria dell'ostaggio, che viene giustificato qualunque sia il momento in cui ha trovato la possibilità di sottrarsi ai suoi carcerieri, anche uccidendoli, cfr. Supreme Court of Canada del 3 maggio 1990 nel caso R. c. Lavallée, [1990] 1 SCR 852. Sulla portata innovativa di questa sentenza sul piano culturale prima ancora che giuridico, v. FRIGON (1996).

<sup>17</sup> Così VIGANÒ (2021), p. 889.

contesto di violenza domestica i familiari sono sottoposti al pericolo continuo di comportamenti aggressivi della loro sfera fisica o psichica: un pericolo concreto, sempre imminente, che non dovrebbe mettere in discussione la possibilità di ricorrere alla legittima difesa, anche a prescindere da una, pur possibile, interpretazione estensiva dei suoi presupposti<sup>18</sup>.

b) La *necessità* della difesa. Anche rispetto a questo requisito sorgono problemi agli occhi dei giudici, e questa volta anche nei casi in cui la reazione difensiva sia intervenuta nel corso di un'aggressione in atto, di fronte alla quale la donna ha afferrato un coltello o un altro oggetto che era a portata di mano e con quello ha cagionato la morte dell'uomo.

Anche in queste situazioni i giudici pretendono dalla donna che trovi il modo di allontanarsi e comunque di chiedere aiuto, evitando di ferire (e ancor più di uccidere) il suo aggressore. E infatti, all'archiviazione per la sussistenza della legittima difesa il Tribunale di Tivoli è pervenuto senza problemi nel caso, prima richiamato, della giovane donna che in prima battuta per proteggersi era scappata di casa con madre, zia e nonna e aveva fatto ricorso al coltellino che aveva preso con sé solo quando si era ritrovata, pochi minuti dopo, nuovamente in mezzo a una aggressione, questa volta ancora più violenta della precedente, dalla quale non avrebbe potuto altrimenti difendere se stessa e le altre donne di casa. Non va tuttavia sottovalutato che se nella fuga da casa la ragazza non avesse avuto la prontezza di riflessi di mettere nella tasca del pigiama che indossava il coltellino che aveva in camera, tutte le donne avrebbero probabilmente fatto una brutta fine, trovandosi per strada, disarmate, nella solitudine più totale data l'ora mattutina e in balia della furia omicida di un uomo grande e grosso, ex-pugile di professione, per di più sotto l'effetto di alcol e cocaina: «*dopo la fuga e la speranza di trovare salvezza, il teatro della violenza si era spostato da casa alla strada. Nessuno [però] era arrivato in soccorso. [...] A questo punto tutto era precipitato, inevitabilmente, in pochi istanti*»<sup>19</sup>.

È questo il rischio che devono correre le donne di fronte ai loro aggressori, per non essere condannate per omicidio qualora, anziché fuggire, si siano istintivamente difese e, per una evenienza che spesso appare del tutto casuale, hanno così facendo cagionato la morte? Ancora una volta non si può non osservare come i giudici sembrano ignorare la realtà delle donne vittime di violenza domestica, che – come il caso di Tivoli dimostra – non possono sottrarsi all'aggressione in atto senza (continuare a) essere in pericolo: la fuga genera nel partner l'immediato sospetto che la donna abbia intenzione di denunciarlo o comunque di chiedere aiuto, facendo trapelare all'esterno delle mura familiari il clima angosciante e opprimente che si respira in casa. D'altra parte, l'incauta esposizione a pericolo (ad esempio recandosi in un locale dove è probabile che si sia aggrediti) non pregiudica di regola l'applicazione dell'esimente<sup>20</sup>: perché allora le donne dovrebbero perdere il diritto di difendersi – nei tempi e nei modi per loro possibili – per aver 'scelto', ingenuamente e facendo grandi sacrifici, di restare nella relazione violenta?

Dovremmo d'altra parte domandarci quali alternative hanno *davvero* le vittime, perché tutto induce a credere che se solo avessero avuto una reale alternativa non sarebbero arrivate a compiere un gesto così violento e primitivo come quello di conficcare un coltello nel corpo del *partner* o del proprio padre, nel caso dei figli. Ricordiamoci che si tratta nella maggioranza dei casi di persone che: non hanno precedenti penali; hanno sopportato per tantissimo tempo la violenza prima di arrivare a colpire a loro volta; reagiscono con disperazione, i più giovani, e con mesta rassegnazione, le donne più anziane, davanti al corpo sanguinante o esanime dell'uomo che hanno colpito per difendersi; ammettono senza esitazione le loro responsabilità, tacendo peraltro, per pudore e almeno in una prima fase, sul dramma che stavano vivendo in famiglia.

Il ricorso allo Stato non costituisce oggi una soluzione alla violenza domestica, come sanno bene le vittime e come del resto emerge dalle numerose condanne che il nostro Paese ha ricevuto dalla Corte EDU per non aver assistito adeguatamente le donne (e i loro figli) dopo

<sup>18</sup> Partendo dalla premessa che in queste ipotesi non sia ravvisabile un pericolo né imminente, né perdurante, per un possibile riconoscimento della legittima difesa in situazioni di «*improcrastinabilità dell'azione difensiva*», secondo la logica dell'«*ora o mai più*», attraverso l'interpretazione estensiva del requisito dell'attualità del pericolo o l'applicazione in via analogica della disposizione dell'art. 52 c.p., MARINUCCI *et al.* (2021), p. 133.

<sup>19</sup> Cfr. Procura della Repubblica del Tribunale di Tivoli, cit.

<sup>20</sup> In questo senso Cass. 6 luglio 1989, Carriero, CED181887, in *Riv. pen.*, 1990, 458; v. anche Cass. 17 giugno 1992, La Terra, CED 191504, in *Riv. pen.*, 1993, 279, nella quale si è escluso che il guidatore dell'autoveicolo aggredito dovesse allontanarsi celermente anziché scendere dall'auto e affrontare l'aggressore, come aveva fatto: si sarebbe trattato infatti di una condotta «*improntata a paura e viltà, quale difficilmente si potrebbe richiedere a persona cosciente della propria dignità [sic!] ed ingiustamente attaccata*».

una o più denunce<sup>21</sup>.

Per denunciare il partner violento senza correre ulteriori e maggiori rischi, la donna dovrebbe essere certa che l'uomo verrà arrestato e messo in condizione di non nuocerle fino a quando lei non si sarà ricreata un'altra vita, nella quale sentirsi al sicuro, fisicamente ed economicamente. In coincidenza con la denuncia, invece, si trova spesso a dover affrontare un'altra situazione: allontanarsi dalla sua abitazione, trovando magari accoglienza in una casa rifugio; cambiare luogo di residenza, lavoro, abitudini di vita, amicizie, etc.<sup>22</sup>. E soprattutto, deve essere pronta ad affrontare il rischio di vedersi privata dei figli, se questi sono minorenni, quando viene alla luce la drammatica situazione familiare: la paura di perdere i suoi figli, nell'eventualità di una denuncia, è instillata nelle donne dallo stesso uomo che le maltratta, per essere poi, ancora oggi, alimentata dalle Forze dell'ordine chiamate in soccorso, e non di rado confermata, nella realtà, da un provvedimento giudiziario che dispone l'affidamento dei minori ai Servizi sociali del Comune, in quanto la madre non sarebbe stata abbastanza protettiva nei loro confronti<sup>23</sup>.

Una conoscenza del fenomeno della violenza domestica e di coppia e della situazione nella quale concretamente le vittime si trovano a vivere – e da loro, del resto, solitamente descritta – porta a concludere che le donne (e i loro figli) arrivano al gesto estremo della uccisione del tiranno domestico quando non riescono più a tollerare la violenza quotidiana cui per anni sono state esposte, senza che alcuna alternativa fosse concretamente individuabile. Se si guarda la realtà senza ipocrisia, non si può dunque concludere che neanche il requisito della *necessità della difesa* può rappresentare un ostacolo al riconoscimento di una situazione di legittima difesa nei casi che ci interessano, qualunque sia la situazione (di scontro o di temporanea calma) nella quale si è realizzata l'azione difensiva<sup>24</sup>.

c) *La proporzione tra offesa e difesa*. Non resta dunque che interrogarsi sul requisito della proporzione tra l'offesa cagionata (quasi sempre la morte dell'uomo) e l'offesa dalla quale le donne hanno dovuto difendersi. Quest'ultima va individuata nella violenza ripetuta alla quale le donne sono state esposte nel corso della loro vita da quell'uomo: una violenza che è pressoché sempre, contestualmente, di tipo fisico, sessuale, psicologico ed economico. È a questa complessiva condizione di (non) vita che la reazione difensiva è diretta, benché concretamente attuata in occasione di uno soltanto di quegli episodi violenti, messo in atto o minacciato, tanto da generare nell'osservatore esterno, che niente conosce del fenomeno della violenza domestica, che si sia trattato di una reazione spropositata al termine di un litigio di coppia. Ma se un litigio di coppia non giustifica la soppressione della vita di uno dei litiganti, la morte del tiranno domestico è una condizione pressoché obbligata da raggiungere quando si reagisce, finalmente, alla violenza che per tanto tempo lui stesso ha imposto; altrimenti la reazione sarebbe controproducente e altamente pericolosa per le donne, ma anche per i loro figli.

Maggiore attenzione viene prestata di solito alla violenza pregressa sofferta dalla vittima, nei casi in cui la reazione difensiva sia intervenuta quando l'uomo era inoffensivo: essendo l'unico aspetto in grado di dare una spiegazione al gesto compiuto, il giudice si trova nella necessità di approfondirlo e di ricostruirne la portata offensiva per arrivare a definire la responsabilità della donna (o dei suoi figli).

<sup>21</sup> L'operato dell'Autorità giudiziaria italiana è stato ritenuto in contrasto con i principi della Convenzione Europea per la mancata protezione accordata alle vittime (donne e bambini) nei confronti di partner o ex-partner violenti: emerge una colpevole inerzia e/o una evidente superficialità nell'affrontare le denunce e la richiesta di protezione avanzata, dovuta alla scarsa attendibilità attribuita alle dichiarazioni delle donne e alla sostanziale negazione della esistenza del problema della violenza domestica, più spesso etichettata come normale (anche se "elevata") conflittualità fra coniugi. Cfr. Corte Europea dei Diritti Umani, 7 luglio 2022, S.M. c. Italia; 16 giugno 2022, De Giorgi c. Italia; 7 aprile 2022, Landi c. Italia (sulla quale v. MAIELLO (2022)). In precedenza, Corte Europea dei Diritti Umani, 2 marzo 2017, Talpis c. Italia, in *Riv.it.dir.proc.pen.*, 2017, 1194 con nota di R. CASIRAGHI.

<sup>22</sup> Istruttivo a questo riguardo il docufilm *Marta's Suitcase (La maleta de Marta)* del regista austriaco Günter Schwaiger (2013).

<sup>23</sup> Istruttiva al riguardo la vicenda oggetto della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Roma del 10 dicembre 2019, pubblicata in *Sistema penale*, 15 aprile 2020, con nota di C. Pagella, nonché le due recenti sentenze con le quali la Corte EDU ha condannato il nostro Paese per la vittimizzazione secondaria subita dalle donne nei giudizi civili volti a decidere l'affidamento dei figli, in contesti di violenza domestica: cfr. Corte Europea dei Diritti Umani, 20 gennaio 2022, D.M. e N. c. Italia e 11 novembre 2022, L.M. e altri c. Italia. Sulla scarsa o nulla formazione sulla violenza di genere che possiedono giudici e consulenti tecnici nella valutazione di queste situazioni v. FERESIN *et al.* (2021).

<sup>24</sup> È interessante notare che, dopo aver sostenuto l'assenza di necessità della reazione difensiva nei confronti del tiranno domestico, ogniqualvolta «vi siano intervalli temporali tra le concrete estrinsecazioni del comportamento offensivo» – così PULITANO (2021), p. 227 –, si richiami la vicenda di Ulisse, prigioniero di Polifemo, per illustrare viceversa una situazione nella quale «l'offesa alla libertà è sempre presente, e sempre attuale la necessità di difesa». Come si vedrà (*infra*, § 4) è proprio l'assimilazione della situazione delle donne 'prigioniere' del contesto di violenza domestica, a quella di Ulisse e dei suoi compagni nella grotta di Polifemo, che è stata posta alla base di una delle poche sentenze di assoluzione per legittima difesa, pronunciate a favore di una donna.

In tutti i casi di violenza domestica la vittima agisce dunque per difendere suoi «*diritti inviolabili*» - il diritto all'integrità fisica, alla libertà sessuale, alla libertà personale e morale nonché il diritto alla vita -, rispetto ai quali si riconosce in dottrina che «*il livello di reazione può essere più forte*»<sup>25</sup>. D'altra parte, come emerge dalla casistica giurisprudenziale, le minacce di morte sono spesso all'ordine del giorno nei contesti di violenza domestica, soprattutto quando si sono protratti per molto tempo e la violenza, minacciata e non ancora agita, ha raggiunto il suo culmine, in corrispondenza, di solito, al progressivo venir meno nelle vittime della loro capacità di sopportazione silenziosa. E' dunque la stessa vita delle vittime della violenza domestica che deve essere considerata al fine di stabilire se la loro reazione è stata proporzionata o meno: il fotogramma dell'aggressione ci dice poco, ma il contesto nel quale essa si è realizzata è illuminante.

In conclusione, anche il requisito della proporzione non costituisce un ostacolo alla assoluzione della donna o dei suoi figli per aver agito in una situazione di legittima difesa: tutto si gioca sulla consapevolezza, da parte dei giudici, della necessità di ricostruire la violenza di cui sono stati vittime e di cui il loro gesto omicida è l'espressione tardiva e spesso incontrollata<sup>26</sup>.

## 4. Segue: la conferma nella giurisprudenza.

Una volta affrontata sul piano teorico la questione della possibilità di applicare la norma sulla legittima difesa nei casi di uccisione del "tiranno domestico" e aver sottolineato come a questa conclusione si possa pervenire a condizione di tenere conto del clima di violenza ripetuta *nel quale e per il quale* l'uomo è stato ucciso, è interessante soffermarsi su quelle rare sentenze nelle quali le donne o i loro figli sono stati assolti proprio per l'operare della causa di giustificazione in esame. E coerentemente con la premessa dalla quale siamo partiti, a questa soluzione quella giurisprudenza è pervenuta tanto in casi in cui l'azione difensiva era intervenuta in occasione dell'ennesima aggressione da parte dell'uomo, quanto in quelli - all'apparenza più complicati - nei quali la vittima ha agito approfittando di un momento di quiete, nel quale l'uomo violento non era vigile e pronto a colpire. Un risultato che non sorprende, perché, come si è cercato di dimostrare, uguale in entrambi i casi è l'esigenza di protezione e auto-conservazione che ha animato la condotta che ha cagionato la morte.

Una prima vicenda, conclusasi con l'archiviazione per essere stato il fatto di omicidio commesso per legittima difesa, è quella giudicata dal Tribunale di Tivoli e in precedenza richiamata. Secondo il racconto della figlia dell'uomo poi rimasto ucciso, la reazione difensiva è intervenuta, dopo alcune ore e dopo un tentativo di fuga da parte delle vittime, all'interno di un episodio di estrema violenza che ha sorpreso tutti nel sonno:

«è rientrato stamattina alle 04.50 e si è attaccato al citofono. Quando mia madre ha aperto ho sentito che lui le urlava: ti ammazzo, ti sdrumo se non mi rispondi al telefono [...] Quando ha visto me e mia nonna se l'è presa anche con noi, senza nessun motivo. Diceva che ci avrebbe ucciso. Aveva gli occhi rossi e lucidi, e come al solito si muoveva a scatti. Ha sbattuto dappertutto e ci spingeva e stratonava continuamente. [...] Lui continuava a dire che voleva ucciderci tutti. [...] Poi mio padre ha ordinato a mia madre di andare a prendergli due birre al bar. Le urlava che se non ci fosse andata l'avrebbe trascinato per i capelli per tutte le scale del palazzo. Ho sentito sbattere in varie parti della casa e mia nonna urlare e ho capito che la stava picchiando. Mia madre è venuta di là da me piangendo e mi ha detto che sarebbe andata a prendergli le birre [...] Nonostante questo, mio padre ha continuato a minacciarla ed insultarla. Le ha tirato anche una bottiglia addosso».

<sup>25</sup> Così PULITANÒ (2021), p. 229.

<sup>26</sup> A supporto di questa affermazione si può citare la sentenza della Corte d'assise d'appello di Genova che ha ridotto da 30 a 18 anni la pena della reclusione inflitta in primo grado a una donna che aveva ucciso il padre di suo figlio dopo esser stata costretta a vivere per più di 20 anni in una situazione di violenze (definita eufemisticamente dalla Corte come «*disagio morale*»): contesto ignorato in primo grado e poi invece valorizzato in appello attraverso la concessione delle attenuanti generiche (art. 62-*bis* c.p.) e il loro bilanciamento con l'aggravante della premeditazione (art. 577 n. 3 c.p.). Cfr. C. Ass. App. Genova, 22 ottobre 2010, J.L., inedita. Su questa vicenda v. PINNA (2022b). Ugualmente significativa appare la sentenza con la quale la Corte d'Assise di Milano ha condannato una donna a 2 anni e 8 mesi di reclusione per eccesso colposo in legittima difesa - anziché a 24 anni di reclusione per omicidio volontario, come richiesto dal Pubblico Ministero - all'esito di un giudizio nel quale sono stati ascoltati, su richiesta della difesa, psicologi, psichiatri e criminologi, che hanno messo in risalto il vissuto di violenza della donna. Cfr. C. Ass. Milano, 27 maggio 2016, O.M., inedita. Su questa vicenda v. PINNA (2022a).

Come poi è andata a finire la mattinata è già noto: le donne scappano per le scale del condominio, arrivano in strada e provano a nascondersi dietro un muro, ma lui le raggiunge e comincia a colpirle a pugni, come se fosse nuovamente sul *ring*. La figlia estrae dalla tasca del pigiama un coltellino e glielo punta dietro l'orecchio («fermati che stai a ammazza' mi madre, se non ti fermi t'ammazzo io») e improvvisamente vede sgorgare tanto sangue da «un'unica perforazione, che ha però attinto una regione corporea dove vi è alta possibilità di ledere un grosso vaso causando, quindi, la morte per emorragia (collo o polsi)». Esclusa dai periti «l'intenzionalità omicidiaria» per la zona del corpo attinta da quell'unica ferita e ritenuta pacifica la ricostruzione dei fatti di quel giorno, così si argomenta la sussistenza di una situazione di legittima difesa:

«Non vi è dubbio alcuno, dunque, sulla base dell'inequivoca ricostruzione dei fatti, che la ragazza diciannovenne si sia trovata di fronte a un pericolo imminente e attuale per la sua vita, per quella della madre e della nonna. Un pericolo imminente e attuale, derivante dall'escalation violenta della vittima, iniziata all'interno dell'appartamento e proseguita dopo aver interrotto la fuga delle donne e averle affrontate e aggredite con le descritte modalità. Né di poca rilevanza è la circostanza che l'aggressione provenisse da un uomo con grande forza fisica, ex pugile, aduso ad adoperare violenza, in condizioni di ubriachezza e visibilmente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, tali da accrescere la sua potenza fisica e la sua assenza di controllo».

Quanto alla azione difensiva, si sottolinea «la necessità di difendere la madre, le altre familiari (e se stessa), (...) [e] l'impossibilità di porre in essere qualsiasi altra condotta alternativa, utile ad interrompere l'ingiusto attacco del genitore, né essendo praticabile in quel contesto una fuga (già posta in essere in precedenza e bloccata dall'uomo), ed inutile di fatto ogni tentativo di colpire il padre con pugni e schiaffi per frenarlo (percosse rivelatesi infatti del tutto inoffensive)».

Parimenti pacifico il rapporto di proporzione tra difesa e offesa: «la reazione esercitata dalla [figlia] per evitare un drammatico epilogo dell'aggressione [...], sia nella forma della minaccia con il coltello appoggiato all'orecchio dell'uomo (con l'ipotizzato colposo deragliamento della condotta sfociata poi nella morte dell'uomo) [secondo la ricostruzione del medico legale], o comunque nella forma dell'aggressione volontaria a mezzo di colpo sferrato all'orecchio, è stata del tutto proporzionata all'offesa».

Si tratta a ben vedere di un caso in cui riscontrare gli estremi della legittima difesa sembrava abbastanza semplice: l'uccisione è stata realizzata da una figlia e non dalla madre (che potrebbe sospettarsi delle peggiori intenzioni), la difesa è intervenuta dopo un primo (incauto) tentativo di fuga e il drammatico epilogo è dipeso da una sola ferita, forse anche accidentale, prodotta con un coltellino da tasca in una parte del corpo priva di organi vitali.

Una situazione molto simile, solo un anno più tardi, è stata giudicata (con rito abbreviato) dall'Ufficio GIP del Tribunale di Torino e anche questa volta si è arrivati all'assoluzione dell'imputata, motivata peraltro dal fatto che non si sia raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio che l'imputata non avesse agito per legittima difesa.

Protagonista del caso è una donna, legata ad un uomo da un rapporto che nella sentenza viene definito «altamente problematico e caratterizzato anche da episodi di aggressività verbale e talvolta fisica (a volte di grande intensità) [...] in questi anni si sono susseguite alterne fasi con momenti di serenità a cui seguivano altri caratterizzati da violenza psicologica e anche fisica a danno della donna».

Nel corso di una delle tante aggressioni la donna, mentre è in cucina che parla al telefono con sua madre, si ritrova un coltello puntato alla gola e quindi reagisce come può: «a quel punto dallo stesso cassetto ancora aperto afferravo un coltello a caso con la mano destra, compiendo una rotazione completa della spalla verso l'alto fin dietro le spalle, cercando di colpirlo al fine di liberarmi; a quel punto sentivo [l'uomo] dire testualmente: "aiutami, [...] aiutami" e solo a quel punto mi sono resa conto di averlo colpito al petto»<sup>27</sup>.

La motivazione con la quale il giudice è pervenuto alla conclusione che la donna dovesse essere assolta fa emergere come l'attenzione sia stata rivolta non solo al frangente nel quale il fatto si è realizzato ma anche al più generale contesto nel quale poteva trovare la sua spiega-

<sup>27</sup> Così Tribunale di Torino, Ufficio GIP, il 27 gennaio 2020, inedita; la Corte di Assise d'appello di Torino, con sentenza del 21 ottobre 2021 (inedita), ha confermato la pronuncia assolutoria del primo grado, che era stata impugnata dal Procuratore Generale. Su questa vicenda, v. BERSANO (2022).

zione. E benché si prospetti che «le condizioni psicologiche della donna al momento del fatto (condizione abnorme nevrotica: tale da ridurre grandemente la sua capacità in specie di volere), unitamente al sicuro violento alterco con il [convivente] al momento dei fatti e al passato di episodi più o meno simili, concorrono a rendere plausibile, come scenario alternativo, che la [donna] abbia travalicato colposamente i limiti della scriminante: in relazione, eventualmente, alla proporzionalità tra offesa e difesa» si dichiara altrettanto «plausibile l'ipotesi della sussistenza piena della scriminante», si da imporre una pronuncia assolutoria:

«Se da un lato non sono, dunque, emersi elementi per escludere la scriminante della legittima difesa sulla base di un dimostrato racconto menzognero della [donna], dall'altro vi sono ulteriori elementi [...] coerenti con lo scenario difensivo, elementi che, se non lo dimostrano, sicuramente lo rendono non implausibile. [D'altra parte] una volta doverosamente collocato questo episodio nel contesto concreto in cui è maturato, risulta evidente che possibili incongruenze, confusioni nel racconto della [donna] possono trovare agevoli spiegazioni alternative nel fortissimo trauma di una donna che è stata aggredita dal compagno e che in una condizione di grave ansia/angoscia, che si innesca peraltro in un assetto patologico di base, si difendeva con una coltellata rivelatasi mortale»<sup>28</sup>.

La pronuncia più sorprendente, tuttavia, risale alla seconda metà degli anni '70 e ha ad oggetto un caso diverso dai precedenti: quello di una donna che ha ucciso con sette colpi di arma da fuoco, a distanza ravvicinata, il marito ancora addormentato che per anni l'aveva fatta vivere in condizioni drammatiche. L'assoluzione per legittima difesa è stata pronunciata dalla Corte d'assise di Como, poi confermata in appello dalla Corte d'assise d'appello di Milano e nuovamente condivisa nel merito dai giudici di rinvio, dopo l'annullamento deciso dalla Cassazione in seguito al ricorso del Procuratore generale. Di queste sentenze 'rivoluzionarie', se confrontate con gli orientamenti ancora oggi molto restrittivi che prevalgono in sede di applicazione della legittima difesa<sup>29</sup>, ci sono poche tracce: oltre a una nota di Pietro Nuvolone sull'Indice penale<sup>30</sup>, vi è un ricordo di Pietro Pajardi, allora Presidente della Corte d'Assise d'appello di Milano: «in questa occasione ho avuto così pochi dubbi e mai mi sono sentito nel fare giustizia così ripagato dal tormento di fare il giudice»<sup>31</sup>.

Entrambi gli autorevoli giuristi definiscono il caso come «un caso limite» di legittima difesa, trattandosi di uno di quei casi c.d. «difficili», perché la reazione difensiva è rivolta ad un uomo nel momento in cui è inoffensivo. La vittima infatti era ancora addormentata nel suo letto quando la moglie, alle cinque del mattino, ha sfilato la pistola da sotto il cuscino, dove il marito l'aveva, in modo plateale, riposta *carica* prima di coricarsi la sera precedente, e l'ha usata per ucciderlo.

Prima di soffermarmi sugli argomenti con i quali i giudici hanno ritenuto applicabile la scriminante della legittima difesa, mi preme evidenziare la ricostruzione che i giudici hanno fatto del significato da attribuire al gesto della donna e del contesto nel quale è stato realizzato, arrivando così all'assoluzione.

Accanto a una descrizione del «terrificante regime di vita cui la imputata era costretta dalla brutalità del marito», del quale si offrono numerosi esempi e si indicano i numerosi riscontri, i giudici mettono l'accento sulle azioni che la donna aveva intrapreso per sottrarsi a quel destino di violenza:

«la donna già in precedenza aveva tentato la via della denuncia penale, ricavandone soltanto una razione supplementare di sevizie; aveva consultato un legale senza ottenere la indicazione di alcuna via di uscita; si era rivolta ai genitori ricevendo soltanto esortazioni alla sopportazione e proteste di impossibilità di aiuto; aveva proposto la separazione al marito, il quale aveva reagito (coerentemente) con minacce di morte».

In questa situazione, paragonata da Pajardi a quella di Ulisse e dei suoi compagni in balia di Polifemo, si è riconosciuto che la donna ha reagito nell'unico modo che ha potuto, diven-

<sup>28</sup> Così Tribunale di Torino, cit.

<sup>29</sup> Cfr. ROSSI (2021), che ha preso in considerazione, tutte le pronunce della Cassazione in materia di legittima difesa dal 1° gennaio 2000 al 1° gennaio 2021, pur concentrando l'attenzione solo su quelle relative alla legittima difesa domiciliare.

<sup>30</sup> Cfr. NUVOLONE (1979).

<sup>31</sup> Cfr. PAJARDI (1986), p. 149 ss.

dosi pertanto pervenire «ad una soluzione assolutoria dell'inerte che sceglie la “unica” strada che le circostanze eccezionali gli consentano per salvarsi».

In questa prospettiva, il gesto con il quale la donna ha posto fine al suo calvario viene interpretato per quello che è, senza pregiudizi, valorizzandosi anche il comportamento ad esso susseguente che si ritrova, immutato, in quasi tutte le vittime (donne e figli) che si sono loro malgrado resi responsabili dell'uccisione di una persona comunque amata:

«l'attimo in cui spara non è il recupero, deliberato e liberante (“vincente” si direbbe) della propria identità di persona; non reclama un emblema di “giustizia” metagiuridica, che sia meritevole di pensosa attenzione e di molte attenuanti dirimpetto a una contraria regola di diritto positivo. Di ciò è prova il fatto che la [donna], dopo lo sparo, non scioglie lo sconforto né la disperazione: ed è in tale stato piangente e disperato che i [...] la vedono correre da loro, il bambino in braccio, a chieder soccorso (mi voleva uccidere; ho sparato, forse l'ho ucciso)».

D'altra parte, ci si premura di precisare che quel gesto non deve essere interpretato come frutto di una capacità di intendere e di volere assente o scemata, in coerenza con i risultati delle ricerche empiriche condotte in questo ambito, che ci dicono che nelle donne «la sofferenza psicologica, anche se intensa, non è necessariamente incompatibile con la capacità di azione»<sup>32</sup>:

«Il gesto della [donna] non è neppure la reazione di chi è vinto dalla propria disperazione, oltre la soglia di una “sconfitta” della propria capacità di patimento, traboccata [per il quale] ci si dovrebbe chiedere allora [...] se il gesto che ha infranto il cerchio di là della soglia della disperazione sia imputabile, o appartenga invece totalmente all'*acting out*».

Venendo infine alla legittima difesa e ai suoi elementi costitutivi, ci si sofferma innanzitutto sulla attualità del pericolo, cogliendo pienamente la condizione in cui si trova una vittima di violenza domestica, tra un episodio di violenza e l'altro, perché «ogni successivo episodio [appare] come sviluppo e continuazione immancabile e prevedibile di quello precedente»:

«il pericolo può essere ravvisato, nella sua attualità, anche quando l'azione aggressiva continui la offesa (come nei reati permanenti) oppure intensifichi o reiteri detta offesa pur già consumata. Ne discende la ovvia considerazione che il pericolo e la sua attualità non vanno valutati in astratto, bensì caso per caso, con concreto riferimento alle modalità dell'azione, specie allorquando l'offesa è integrata da comportamenti plurimi o reiterati, e spazia quindi nel tempo con soluzione di continuità e momenti di pausa. È indubitabile, invero, che in siffatta ipotesi l'aggressione già consumata non si limita a determinare una mera condizione soggettiva di incubo e di timore ma crea una oggettiva aspettativa del rinnovarsi dell'offesa e quindi un pericolo mai cessato e ben concreto ed attuale nella sua immanenza eziologicamente ricollegabile al comportamento del soggetto attivo».

Trasferendo questi principi nel caso concreto, la Corte sostiene quindi che

«la indubbia continuità e reiterazione della violenza consentono agevolmente di riconoscere una assoluta abitudine di comportamento ed il permanere di un tenore di vita tale da giustificare eziologicamente (quantomeno come fattore concorrente) nel loro disumano effetto repressivo, le condizioni provocate di immaturità della donna riscontrate dal perito psichiatrico; gli stessi elementi e l'esame dei singoli episodi di violenza, quali emergono dalle risultanze processuali rivelano inoltre, non soltanto la natura delle sevizie, ma un vero e proprio progressivo evolversi delle stesse quanto a gravità e frequenza e riduzione cronologica degli intervalli, al punto da far apparire ogni successivo episodio come sviluppo e continuazione immancabile e prevedibile di quello precedente. [...] l'esperienza pregressa, con la constatazione del reiterarsi e dell'intensificarsi della violenza sfociata nell'ultimo episodio di brutalità senza pari, rendeva oggettivamente probabile ed imminente un proseguimento ed un rinnovarsi della aggressione con manifestazioni ancora più cruente. Ed il sonno dell'uomo accanto alla moglie non poteva assumere alcun aspetto tranquillizzante, in quanto, anche a prescindere dalle considerazioni anzidette, l'incubo della pistola ostentatamente caricata innanzi a tutti e

<sup>32</sup> Così ROMITO *et al.* (2022), p. 23.

riposta ben a portata di mano sotto il cuscino, incombeva con tutta la sua portata inequivoca e terrorizzante, dal momento che, non esistendo alcuna necessità di difesa verso alcuno, nessun altro uso era ipotizzabile se non quello della intimidazione e del soggiogamento della moglie su cui si era appuntata la brutalità del marito».

Di conseguenza, al momento del fatto era presente «un pauroso pericolo di offesa e di morte imminente attualissimo e concreto, pur nella apparente calma della notte, e quindi idoneo ad integrare il primo requisito della legittima difesa».

Anche con riguardo poi alla necessità dell'azione difensiva ritroviamo considerazioni che abbiamo già svolto e che paiono perfettamente calate nella realtà della situazione che aveva dato origine al gesto omicida e dalla quale si doveva necessariamente partire:

«Per ravvisare il requisito della necessità della difesa occorre che le risultanze di fatto inducano a ritenere che il soggetto non avrebbe potuto comportarsi altrimenti, per respingere il pericolo dell'offesa. Dello stesso gli appellanti deducono la inesistenza nella specie, sostenendo che la imputata avrebbe potuto fuggire e rivolgersi alla Autorità giudiziaria, ma il loro assunto appare troppo astratto e ben lontano dalla concreta realtà dei fatti. In siffatta situazione deve ritenersi ben ragionevole la convinzione della imputata che con la fuga non avrebbe risolto il suo angoscioso problema, ma anzi avrebbe aumentato il pericolo di essere uccisa e di ciò deve necessariamente tenersi conto, per l'effetto paralizzante ed inibitorio in aggiunta a quello dello specifico ricordo della violenza subita, per giudicare il comportamento della donna allorquando si trovò nel silenzio dell'alba, al buio, con la pistola in mano all'interno della stanza, con la prospettiva di dover fisicamente scavalcare, in una eventuale fuga, il corpo del marito, dal momento che il locale (...) era completamente ingombro anche a causa dei lettini sui quali dormivano i figli e la sorella Silvana. La sicura prospettiva di un risveglio del coniuge, della inevitabile sopraffazione da parte di questi per la preponderanza fisica e psichica, della immane selvaggia punizione in una dimensione immaginabile alla luce dei trascorsi remoti e recenti, va apprezzata nel suo giusto ed obiettivo valore, ed induce la Corte a ritenere che la donna non avesse alcuna possibilità di scampo se non distruggendo il pericolo prima che lo stesso potesse ritradersi in una aggressione cui ella non avrebbe certamente potuto resistere e che si sarebbe certamente risolta in terribili sevizie e forse anche con la sua morte».

Infine, con riguardo al requisito della proporzione tra difesa e offesa, l'attenzione si incentra sul mezzo (una pistola) utilizzato dalla donna per difendersi e quindi sulla gravità delle conseguenze che il suo impiego ha prodotto, per concludersi che anche questo requisito poteva dirsi soddisfatto perché non vi era alcun altro mezzo utilizzabile e quello utilizzato non poteva non essere impiegato per uccidere, stante la necessità di «difendere la propria vita e la propria persona»:

«valutata la natura e la estrema gravità del pericolo, incentrato non solo sulla pistola carica, ma soprattutto sulla terrificante figura dell'energumeno capace di qualsiasi eccesso e di uccidere, non si vede in quale altro modo la imputata avrebbe potuto agire per respingere la incombente minaccia se non impossessandosi e servendosi, nella sua giustificata reazione, dell'arma che era stata predisposta contro di lei. E sarebbe certo macabramente comico, alla luce dei risvolti di violenza della vicenda, ipotizzare che cosa sarebbe successo se l'imputata avesse tentato di reagire servendosi dei tradizionali strumenti delle classiche baruffe casalinghe oppure se, dopo essersi impossessata della pistola, si fosse astenuta dallo sparare optando per un'opera di dissuasione e di convincimento del marito. In entrambi i casi è estremamente agevole prevedere una violenta reazione del marito, che non avrebbe certo esitato ad avvalersi di tutti i mezzi a lui congeniali per riaffermare ancora una volta il suo predominio ed i suoi diritti di padronanza assoluta, per un attimo perduti, sulla moglie oggetto, così eloquentemente descritta dal perito psichiatrico».

## Bibliografia

BERSANO, Sergio (2022): «Solo a quel punto mi sono resa conto di averlo colpito al petto». L'assoluzione per legittima difesa regge un doppio grado di giudizio», in PECORELLA, Claudia (editor): *La legittima difesa delle donne. Una lettura del diritto penale oltre pregiudizi e stereotipi* (Milano, Mimesis), pp. 187-191

CARDINALE, Noemi Maria (2022): «Poiché in passato già l'aveva cosparsa di benzina e le aveva appiccato fuoco agli organi genitali, lei non aveva dubitato delle sue intenzioni». Una difesa non giustificabile se l'aggressore sta dormendo», in PECORELLA, Claudia (editor): *La legittima difesa delle donne. Una lettura del diritto penale oltre pregiudizi e stereotipi* (Milano, Mimesis), pp. 145-150

DI NICOLA TRAVAGLINI, Paola (2023): «Il diritto penale non è un diritto per le donne: il caso della legittima difesa», *Questione Giustizia*, n. 2

FERESIN, Mariachiara, SANTONOCITO, Marianna, ROMITO, Patrizia (2021): «La valutazione delle competenze genitoriali da parte dei CTU in situazioni di violenza domestica: un'indagine empirica», *Sistema penale - Osservatorio sulla violenza contro le donne*, n. 3

FRIGON, Sylvie (1996): *L'homicide conjugal féminin, de Marie-Joséphine Corriveau (1763) à Angélique Lyn Lavallée (1990): meurtre ou légitime défense?* in *Criminologie*, 1996, 29 (2), 11-27.

ISTAT (2020): *Delitti, imputati e vittime di reato. La criminalità in Italia attraverso una lettura integrata delle fonti sulla giustizia*. Riedizione con dati aggiornati (Roma)

MAIELLO, Nicola Maria (2022): «La Corte EDU condanna l'Italia per violazione degli obblighi positivi di tutela del diritto alla vita in un caso di violenza domestica», *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp.1369-1371

MARINUCCI, Giorgio, DOLCINI, Emilio, GATTA, Gian Luigi (2021): *Manuale di diritto penale. Parte generale*, X ed. (Milano, Giuffrè).

NUVOLONE, Pietro (1979): «Questioni in tema di legittima difesa», *Indice penale*, pp. 135-138

PADOVANI, Tullio (1989): «Difesa legittima», *Digesto delle Discipline penali*, vol. III (Torino, UTET), pp. 496-515

PAJARDI, Piero (1986): *Per questi motivi. Vita e passioni di un giudice* (Milano, Jaca Book)

PECORELLA, Claudia e DOVA, Massimiliano (2022): «Donne e uomini davanti alla giustizia penale: un'indagine empirica presso il Tribunale di Milano», *Questione Giustizia*, n. 46

PECORELLA, Claudia e FARINA, Patrizia (2018): «La risposta penale alla violenza domestica: un'indagine sulla prassi del Tribunale di Milano in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)», *Diritto penale contemporaneo - Rivista trimestrale*, n. 2

PINNA, Andrea Niccolò (2022a): «Sarebbe potuto accadere qualsiasi cosa». Quando la Sindrome della donna maltrattata entra nelle aule di giustizia», in PECORELLA, Claudia (editor): *La legittima difesa delle donne. Una lettura del diritto penale oltre pregiudizi e stereotipi* (Milano, Mimesis), pp. 97-105

PINNA, Andrea Niccolò (2022b): «La sua pazienza era esaurita e ciò avrebbe potuto spingerla a fare ciò che non si deve fare». L'omicidio premeditato per ragioni di giustizia», in PECORELLA, Claudia (editor): *La legittima difesa delle donne. Una lettura del diritto penale oltre pregiudizi e stereotipi* (Milano, Mimesis), pp. 229-233

PULTANÒ, Domenico (2021): *Diritto penale*, IX ed. (Torino, Giappichelli)

ROMITO, Patrizia, PELLEGRINI, Martina, SAUREL-CUBIZOLLES, Marie-Josèphe (2022): “L’impatto della violenza sulla salute e sulle condotte delle donne”, in PECORELLA Claudia (editor): *La legittima difesa delle donne. Una lettura del diritto penale oltre pregiudizi e stereotipi* (Milano, Mimesis), pp. 15-26

ROSSI, Lucrezia (2021), “La legittima difesa domiciliare all’esame di vent’anni di giurisprudenza di legittimità”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 1, pp. 315-331

STRATA, Claudio (2022): “«Ho pensato solo all’incolumità di mia madre e di mio fratello». L’assoluzione del figlio che ha agito in soccorso della madre”, in PECORELLA Claudia (editor): *La legittima difesa delle donne. Una lettura del diritto penale oltre pregiudizi e stereotipi* (Milano, Mimesis), pp. 55-68

VIGANÒ, Francesco (2021): “Commento all’art. 52”, in DOLCINI, Emilio e GATTA Gian Luigi (editors), *Codice penale commentato*, V ed. (Milano, Wolters Kluwer), vol. I, pp. 881-939

WALKER, Lenore (1979): *The Battered Women* (Glasgow, HarperCollins).



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A   T R I M E S T R A L E

---

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL  
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>